



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 54 del 11-6-2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 – Ditta [REDACTED] residente in Galatina alla Via [REDACTED].
Ricorso contro iscrizione d'ufficio della Sig.ra [REDACTED] in qualità di collaboratore familiare, con disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente.

L'anno 2008 addì undici del mese di Giugno, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Falagario Giuseppe - Direzione Ufficio Reg. Lavoro	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	X
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL		X
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;

Premesso che:

- In data 29.1.2004, la C.P.A. di Lecce, deliberava l'iscrizione d'ufficio della Sig.ra [REDACTED], quale coadiuvante del Sig. [REDACTED], esercente attività artigiana di "Produzione abbigliamento", a decorrere dal 1.2.1999;
- Tale decisione scaturiva da verbale di accertamento n. 2072 dell'Ispettorato Inps, che disconosceva il rapporto di lavoro dipendente intervenuto tra la Sig.ra [REDACTED] ed il Sig. [REDACTED], titolare dell'attività artigiana;
- In data 30.1.2004, con nota n. 1130 veniva comunicata la decisione al sig. [REDACTED] che ne accusava ricevuta in data 4.3.2004;
- In data 19.4.2004, il Sig. [REDACTED] produceva ricorso alla Commissione Regionale per l'Artigianato, sostenendo che, tra la Sig.ra [REDACTED], cognata del ricorrente, e lo stesso, intercorreva rapporto di lavoro subordinato, che tra gli stessi non vi era convivenza, in quanto la stessa aveva un distinto nucleo familiare ed era unica fonte di reddito del proprio nucleo;
- Il ricorso rimaneva giacente presso la Commissione;
- A seguito di riorganizzazione dell'Ufficio di segreteria della C.R.A., l'Ufficio Osservatorio delle Commissioni Regionale e Provinciale, prima di procedere alla trasmissione del relativo fascicolo alla C.R.A., in data 17.4.2008 con nota n. 38/A/2839, ha richiesto al Sig. [REDACTED] la sussistenza dell'interesse alla prosecuzione del ricorso di che trattasi, atteso che l'impresa risulta cancellata dall'Albo;
- Che al riguardo risulta presentato anche ricorso presso il Tribunale di Lecce - Sez. Lavoro;
- Con nota fax del 19.5.2008, il Sig. [REDACTED] comunica l'interesse alla prosecuzione ed alla definizione del ricorso a suo tempo prodotto;

Ritenuto che:

- L'art. 2094 c.c. definisce che "è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore";
- l'inserimento continuativo nell'organizzazione aziendale, configura un vincolo di subordinazione che esclude l'esistenza di compartecipazione nell'impresa familiare (art. 230bis c.c.), ed è applicabile solo qualora non sia provato un diverso rapporto di lavoro (Cass. Civ. Sez. Lavoro anno 2005);
- il rapporto di subordinazione lavorativa deve essere provato da chi lo invoca (Cass. Civ. Sez. Lavoro anno 1996);
- Dal verbale ispettivo Inps, n. 2072, non si evince su cosa fonda il disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente, se non per "una abituale ed assidua partecipazione alla attività della ditta artigiana";
- Non risulta agli atti che la C.P.A., prima di procedere alla iscrizione d'ufficio, abbia esperito le procedure previste dall'ex legge Regionale 2/88 art. 19, confermate dall'art. 20, commi 5 e 6, della L.R. n. 6/2005;

P.Q.M.

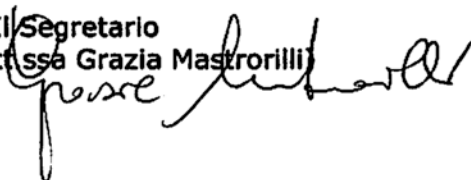
A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- di accogliere il ricorso per violazione delle norme sul procedimento e delle norme sul diritto alla difesa previsti dalla ex legge Regionale n. 2/88 art. 19 e confermata dagli art. 5 e 6 della legge della Legge Regionale n. 6/05, con facoltà della C.P.A di riavviare il procedimento nel rispetto delle norme procedurali;

- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo.
- Ai sensi dell'art. 7 – comma 6 – della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)



Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)

